

ALLEGATO 4 - TER

Elenco delle regole di comportamento del distributore

Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga offerto fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga attraverso tecniche di comunicazione a distanza, Fides S.p.A. (il “**Distributore**” o “**Intermediario**”), prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, consegna o trasmette al Cliente il presente documento.

L’Intermediario, inoltre, rende il presente documento disponibile al pubblico nei propri locali.

Intermediario che svolge attività di distribuzione	
Denominazione della società	Fides S.p.A.
Sede legale ed operativa	Via Ombrone 2/G, Roma (00198)
Sezione RUI di appartenenza	D
Numero Iscrizione RUI	D000197839
Data Iscrizione	8 febbraio 2011
Telefono	06/4203031
Fax	06/68392028
Posta elettronica	info@fidesspa.com
Sito internet	www.fidesspa.com
Indirizzo PEC	segreteriafides@postacert.cedacri.it
Autorità di Vigilanza sull’attività di distribuzione:	
<ul style="list-style-type: none"> – Per i prodotti assicurativi non d’investimento: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 	

I dati identificativi dell’Intermediario sopra riportati possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS al seguente indirizzo web: www.ivass.it.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L’Intermediario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- Consegnare al Cliente un documento conforme all’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del Distributore
- Consegnare un documento conforme all’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- Consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Cliente.

Nello svolgimento dell’attività distributiva, il Distributore:

- Propone contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente e acquisisce ogni informazione utile per tale valutazione;
- Comunica al Cliente se il prodotto assicurativo presenta caratteristiche che lo rendono coerente con le sue richieste ed esigenze attraverso un’apposita dichiarazione, in mancanza della quale il prodotto assicurativo non può essere distribuito

- E' tenuto a verificare che il Cliente rientri nel mercato di riferimento relativo al contratto di assicurazione proposto e non presenti invece le caratteristiche delle categorie di clientela ai quali il prodotto stesso non può essere distribuito.

Inoltre, il Distributore ha l'obbligo di:

- Adottare gli opportuni presidi per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 *decies* comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private, così da comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento relativi a ciascun prodotto distribuito;
- Fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Cliente di prendere una decisione informata.